

REBUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ASTI

N. 1027/c/09 R.G.
N. 578/M Sent.
N. 330/A Rep.

nella persona del Dr. Antonio Pappalardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 1027/c/09 promossa da:

~~_____~~ con Avv. Massimiliano Elia

ATTORI

CONTRO

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELL' ATTORE: ...In via preliminare: - attesa la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856 c.c. previsti dalla legge da parte della convenuta, dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito ~~_____~~ ~~_____~~ A. In persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c., nei limiti della competenza per valore dell'adito Giudice. Nel merito: - dichiarare tenuta e condannare la ~~_____~~ ~~_____~~ a rifondere la somma complessiva di euro 4.700,00 a favore dell'esponente. Col favore delle spese ed onorari di patrocinio

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, respingere le domande tutte proposte dagli attori contro ~~_____~~ ~~_____~~ a., siccome carenti di azione ed in particolare di legittimazione attiva, almeno per quanto riguarda la sig.ra ~~_____~~ e, in ogni caso, siccome inammissibili, improponibili, improcedibili e infondate sia in fatto che in diritto. In via

istruttoria subordinata, dispone CTU sui tracciati elettronici agli atti relativi al bonifico per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali al 12,5% ex art.14 D.M. 127/2004, I.V.A. e C.P.A. come per legge."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parti attoree chiedevano il rimborso di un ordine di bonifico effettuato mediante il sistema di *home banking* mai disposto dagli attori.

I convenuti contestavano le pretese attoree e pertanto, previa memoria autorizzata, si procedeva all'istruttoria con dell'escussione dei dipendenti del servizio informatico della controparte e con l'intimazione di un funzionario di Polizia Giudiziaria al fine di verificare l'esito della denuncia presentata dagli attori

Veniva disposta l'esibizione da parte della ~~CARISARONA~~ di documentazione idonea a comprendere l'indirizzo IP dal quale sono partiti gli ordini di bonifico oggetto di contestazione, ed all'esito tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si respinge la eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto dall'esame del doc. 3 di parte convenuta si desume che il conto corrente è intestato ad entrambi i coniugi ~~Caravani~~ e che il servizio di banca telematica è stato attivato nei confronti sia di ~~Caravani~~ che di ~~Caravani~~ (cfr. intestazione doc. 3).

Sempre nel doc. 3 di parte convenuta si specifica poi, nel capo relativo a "Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto", che: "Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazione separatamente (firma disgiunta), le disposizioni possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente;".

I Sig.ri ~~Caravani~~, titolari del conto corrente bancario n. 35350447, in data 05/02/2009 si accorgevano, attraverso un controllo dell'estratto conto, che risultavano

essere stati effettuati due bonifici bancari esteri, entrambi indirizzati al Sig. ~~Luca~~ ~~Solito~~, rispettivamente in data 26/01/2009 e 03/02/2009.

Immediatamente gli attori contestavano i citati addebiti alla Banca convenuta in quanto non avevano mai fornito ordini per bonifici esteri, difettando peraltro dell'apposito codice Bic - Swift, mai richiesto alla ~~CARIPALM~~.

Dai documenti esibiti si è evinto che i bonifici non sono stati eseguiti da computer degli attori, ma da IP relativo a postazione in altra sede, se ben si ricorda, Palermo.

Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 3) i bonifici esteri non erano compresi all'interno del servizio di home banking dei Sig.ri ~~Carone~~ ~~Carone~~, e la difesa attorea sottolinea che i modismi "erano abilitati ad effettuare esclusivamente "bonifici ordinari su conto corrente banca Intesa" e "bonifici ordinari su conto corrente alte banche", nonché i pagamenti di alcune utenze quali ENEL, Italgas etc...".

La convenuta sostiene che "per i bonifici esteri non sono previste password o passaggi informativi diversi dai bonifici da eseguire in Italia e pertanto le modalità di conferma dell'operazione non cambiano".

Tuttavia dal doc. 4 della convenuta si desume una disciplina speciale per i bonifici all'estero, e che è necessario un codice ulteriore, detto Bic - Swift, rispetto a quelli consegnati ai clienti al momento dell'attivazione del sistema di home banking.

La banca non ha fornito alcuna prova di aver fornito detto codice ai Sig.ri ~~Carone~~ ~~Carone~~ con la conseguenza che non solo il loro home banking non era abilitato ai bonifici internazional, ma, anche se lo fosse stato, gli attori non avrebbero mai potuto effettuarli per mancanza dell'apposito codice.

Pertanto si concorda con la difesa attorea quando rileva che "la Banca non fornisce alcuna prova di aver fornito ai Sig.ri ~~Carone~~ ~~Carone~~ il codice Bic - Swift, nonostante gli attori avessero fin dall'inizio contestato l'inadempimento contrattuale dell'istituto di credito, con la conseguenza di dover ritenere provata la doglianza".

La condotta tenuta dalla ~~Carone~~ ~~Carone~~ integra la fattispecie dell'inadempimento contrattuale atteso che la stessa ha permesso che venissero imputati sul conto degli attori degli addebiti per bonifici esteri, nonostante i Sig.ri ~~Carone~~ ~~Carone~~ non fossero abilitati a tale operazione.

Da tale inadempimento discende necessariamente la responsabilità risarcitoria della convenuta che si deve quantificare nella somma illegittimamente addebita sul conto dei clienti e relativa al primo bonifico internazionale (il secondo è stato infatti regolarmente stornato), ossia euro 4.700,00, oltre interessi e spese come liquidate in dispositivo.

PRACE DI ASI

CASO

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Asti condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 4.700,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo, oltre spese di giudizio liquidate in Euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge sugli elementi imponibili.

Asti, 26/04/2011

IL GIUDICE DI PACE
DR. ANTONIO PAPPALARDO

IL CANCELLIERE F3
Pippione Fiorenzo

CASO.it

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELL'UFF. DEL GIUDICE DI PACE
DI ASTI IL 28 APR. 2011

IL CANCELLIERE F3
Pippione Fiorenzo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASTI
Registrato dall'Ufficio delle Entrate di Asti
in data 16.04.11, esatte € 158,00
al N. 1745 serie 6

IL DIRETTORE
F.to:

Annotazione conforme ai sensi dell'art. 36,
Legge n. 340 del 24-11-2000.

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
- Pero Vincenzo -